REGOLAMENTO (CEE) N. 1062/78 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce doganale 55.05 B I, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2706/77 del Consiglio, del 28 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato, per ciascuno dei prodotti di cui al suo allegato B, nella colonna 5 a); che su detto massimale non possono essere imputati che i prodotti originari dei paesi e territori menzionati nell'allegato D del suddetto regolamento, diversi da quelli elencati nella colonna 4 b) dell'allegato B, nei confronti dei prodotti corrispondenti; che nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi o territori menzionati nell'allegato D non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari dell'uno o dell'altro di detti paesi o territori, fatta eccezione per quelli elencati nel suo allegato E, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per gli altri filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce doganale 55.05 B I, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 20 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 10 tonnellate; che, alla data del 5 maggio 1978, le importazioni nella Comunità di altri filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce doganale 55.05 B I, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2706/77 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 26 maggio 1978 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2706/77 del Consiglio, è rispristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:
	B. altri:
	I. misuranti per kg, in filati semplici, 120 000 m o più

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 324 del 19. 12. 1977, pag. 67.